

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 731/2004 della Commissione, del 20 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 732/2004 della Commissione, del 20 aprile 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso dei raccolti 1999, 2000 e 2001 detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo ..... 3
- Regolamento (CE) n. 733/2004 della Commissione, del 20 aprile 2004, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia ..... 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 734/2004 della Commissione, del 20 aprile 2004, recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2316/1999 in ordine alla superficie minima per le domande di aiuto per la campagna 2004/2005, a motivo dell'adesione di Malta all'Unione europea** ..... 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 735/2004 della Commissione, del 20 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea** ..... 13
- ★ **Direttiva 2004/46/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, che modifica la direttiva 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962) <sup>(1)</sup>** ..... 15
- ★ **Direttiva 2004/55/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggiere <sup>(1)</sup>** ..... 18

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

**Commissione**

2004/363/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 aprile 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti d'America <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2004) 1310]** ..... 19

2004/364/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 aprile 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel Canada <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2004) 1311]** ..... 22

2004/365/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica le decisioni 98/119/CE, 98/121/CE e 98/125/CE recanti approvazione dei programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce di Francia, Paesi Bassi e Irlanda [notificata con il numero C(2004) 1300]** ..... 25

2004/366/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che approva la prima fase del piano d'azione tecnica 2004 per il miglioramento delle statistiche agricole [notificata con il numero C(2004) 1303]** ..... 32

2004/367/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 aprile 2004, che modifica la decisione 95/30/CE per stabilire le condizioni d'importazione dal Marocco di molluschi bivalvi della specie *Acanthocardia tuberculatum* raccolti e trasformati conformemente alla decisione 96/77/CE <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2004) 1386]** ..... 36

**Avviso ai lettori** (vedi terza pagina di copertina)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 731/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 aprile 2004**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	98,6
	204	27,5
	212	120,5
	999	82,2
0707 00 05	052	106,9
	068	128,2
	096	93,3
	999	109,5
0709 90 70	052	75,2
	204	83,4
	999	79,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	67,6
	204	41,6
	212	87,1
	220	39,5
	400	42,5
	600	36,6
	624	61,7
	999	53,8
0805 50 10	052	41,0
	400	48,3
	999	44,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	34,7
	388	85,1
	400	114,7
	404	71,8
	508	67,5
	512	69,8
	524	54,7
	528	71,8
	720	76,3
	804	113,6
	999	76,0
0808 20 50	388	73,0
	512	87,9
	524	80,8
	528	72,8
	999	78,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 732/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 20 aprile 2004**

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso dei  
raccolti 1999, 2000 e 2001 detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede segnatamente che la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Spagna dispone tuttora di scorte d'intervento di risone dei raccolti 1999, 2000 e 2001 la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.
- (3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nell'ambito degli accordi internazionali e delle restrizioni alle esportazioni sovvenzionate, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente, cosa che deve essere evitata.
- (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, previa trasformazione in rotture di riso o in prodotti da esse derivati oppure previa trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale.
- (5) Al fine di assicurare che tali trasformazioni siano effettuate nelle forme suddette, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (6) Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(3)</sup>.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
- (8) Per garantire una gestione rigorosa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare un quantitativo minimo aggiudicato al di sotto del quale l'offerta va considerata come non presentata.
- (9) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento spagnolo alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (10) Pur garantendo l'anonimato, occorre identificare i diversi offerenti con numeri, per sapere chi ha presentato più offerte e a che livelli.
- (11) A fini di controllo, occorre prevedere la tracciabilità delle offerte identificandole mediante un numero di riferimento, garantendo allo stesso tempo l'anonimato.
- (12) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento spagnolo procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, dei quantitativi di riso precedentemente comunicati alla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 75/91, dei raccolti 1999, 2000 e 2001 da esso detenuti, indicati nell'allegato I del presente regolamento, ai fini della trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A, punto 3, del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati, oppure ai fini della trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

<sup>(2)</sup> GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11).

<sup>(4)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

### Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

- a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali o del riso.

2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

- a) per la trasformazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati:
  - i) procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II;
  - ii) utilizzare i prodotti aggiudicati esclusivamente sotto forma di rotture di riso o di prodotti derivati, allo stato naturale, oppure mediante incorporazione delle rotture di riso o dei prodotti derivati in un altro prodotto, oppure mediante trasformazione di dette rotture e prodotti derivati, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari da parte dell'organismo d'intervento, che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali;
  - iii) in caso di rivendita, far sottoscrivere tale impegno all'acquirente;
- b) per la trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale,
  - i) se l'offerente è un produttore di mangimi:
    - procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato III o all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,
    - salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;
  - ii) se l'offerente è un risificio:
    - procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette

autorità, ai trattamenti previsti all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,

- salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;
- c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei relativi trattamenti;
- d) tenere una contabilità «di magazzino» che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

### Articolo 3

1. L'organismo d'intervento spagnolo pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

- a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- b) il luogo di ammasso, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;
- c) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente;
- d) il numero di ciascuna partita;
- e) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione.

3. L'organismo d'intervento spagnolo adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

### Articolo 4

1. Le offerte indicano se esse si riferiscono alla trasformazione in rotture di riso o in prodotti derivati oppure alla trasformazione in una forma idonea per l'alimentazione animale.

Esse sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;
- b) della prova che l'offerente è un produttore di mangimi o un risificio;

c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di aggiudicazione.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

3. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione stabilisca un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente all'articolo 7, secondo comma, le offerte indicano un quantitativo minimo sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.

#### Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale inizia a decorrere dal 5 maggio 2004 e scade l'11 maggio 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade i martedì successivi alle ore 12 (ora di Bruxelles): 25 maggio 2004 e 8 giugno 2004. Il termine di presentazione delle offerte inizia a decorrere il mercoledì che precede la data di scadenza del termine in questione.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale inizia a decorrere il 16 giugno 2004 e scade il 22 giugno 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento spagnolo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Telex 23427 FEGA E

Fax (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87

#### Articolo 6

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V, suddivise per tipo di trasformazione.

2. Per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale l'organismo d'intervento spagnolo procederà a numerare i singoli offerenti, a partire dal numero 1.

Per garantire l'anonimato, la numerazione è effettuata in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.

I numeri di riferimento di ciascuna offerta sono attribuiti dall'organismo d'intervento spagnolo in modo da garantire l'anonimato degli offerenti. Per l'insieme della gara permanente, ogni offerta è identificata da un proprio numero di riferimento.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata per posta elettronica all'indirizzo figurante nell'allegato V mediante il modulo fornito a tal fine dalla Commissione all'organismo d'intervento spagnolo.

La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso la comunicazione indica che non sono pervenute offerte entro il termine fissato.

4. L'organismo d'intervento spagnolo comunica inoltre alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V in merito alle offerte non ammesse, indicando i motivi del rifiuto.

#### Articolo 7

Per ciascun tipo di trasformazione la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte si riferiscano alla stessa partita e ad un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo minimo di vendita può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione del prezzo può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

#### Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

#### Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, entro un mese dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto, se del caso per i quantitativi non pagati.

#### Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata

- a) integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:
- i) l'offerta non è stata presa in considerazione;
  - ii) l'offerta è considerata come non presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
  - iii) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);



b) proporzionalmente al quantitativo non attribuito in caso di fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti conformemente all'articolo 7, secondo comma.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata, proporzionalmente ai quantitativi utilizzati, soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, la cauzione è svincolata integralmente:

- a) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato II e la prova dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii);
- b) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % delle piccole rotture o dei frammenti ottenuti;
- c) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato IV e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % del riso lavorato.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

#### Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

#### Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca:

- a) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dalla Spagna, alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture completate dal riferimento all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii):
  - Destinados a la transformación prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 732/2004 y a la utilización de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento
  - Til forarbejdning som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 732/2004 og til anvendelse ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i nævnte forordning

— Zur Verarbeitung gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr 732/2004 und zur Verwendung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung bestimmt

— Προορίζονται για τη μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2004 και για χρήση σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού

— Intended for processing as provided for in Annex II to Regulation (EC) No 732/2004 and use in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation

— Destinés à la transformation prévue à l'annexe II du règlement (CE) n.º 732/2004 et à l'utilisation conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement

— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 732/2004 e all'utilizzazione conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii) del suddetto regolamento

— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 732/2004 en om te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenissen

— Para a transformação prevista no anexo II do Regulamento (CE) n.º 732/2004 e para utilização em conformidade com o compromisso previsto no n.º 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.º do referido regulamento

— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 732/2004 liitteessä II tarkoitettuun jalostukseen ja kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaiseen käytöön

— Avsedda för bearbetning i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 732/2004 och för användning i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii

b) in caso di utilizzazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati in uno Stato membro diverso da quello di trasformazione, previa trasformazione alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture:

— Arroz transformado en partidos de arroz o productos derivados de conformidad con las disposiciones del anexo II del Reglamento (CE) n.º 732/2004, destinado a ser utilizado exclusivamente en forma de partidos de arroz o productos derivados, de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del mismo Reglamento

— Ris forarbejdet til brudris eller afledte produkter efter bestemmelserne i bilag II i forordning (EF) nr. 732/2004, udelukkende bestemt til anvendelse i form af brudris eller afledte produkter ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i samme forordning



- Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr 732/2004 zu Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis verarbeiteter Reis, nach der Verpflichtung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung ausschließlich zur Verwendung in Form von Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis bestimmt
- Ρύζι που έχει μεταποιηθεί σε θραύσματα ή παράγωγα προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2004 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με τη μορφή θραυσμάτων ή παραγώγων προϊόντων σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού
- Rice processed into broken rice or derived products in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 732/2004 for use solely in the form of broken rice or derived products in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation
- Riz transformé en brisures ou produits dérivés conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 732/2004, destiné à être utilisé exclusivement sous forme de brisures ou produits dérivés, conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement
- Riso trasformato in rotture di riso o prodotti derivati conformemente alle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 732/2004, destinato ad essere utilizzato esclusivamente sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati, conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento
- Overeenkomstig bijlage II van Verordening (EG) nr. 732/2004 tot breukrijst of van breukrijst afgeleide producten verwerkte rijst, bestemd om uitsluitend als breukrijst of van breukrijst afgeleide producten te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenissen
- Arroz transformado em trincas ou produtos derivados de acordo com as disposições do anexo II do Regulamento (CE) n.º 732/2004, destinado exclusivamente a utilização sob a forma de trincas ou de produtos derivados, em conformidade com o compromisso previsto no n.º 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.º desse mesmo regulamento
- Asetuksen (EY) N:o 732/2004 liitteen II säännösten mukaisesti rikkoutuneiksi riisinjyviksi tai niistä johdettuiksi tuotteiksi jalostettu riisi, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan rikkoutuneina riisinjyvänä tai niistä johdettuina tuotteina saman asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaisesti
- Ris bearbetat till brutet ris eller härledda produkter i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till förordning (EG) nr 732/2004 och avsett att utslutande användas i form av brutet ris eller härledda produkter därav i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii
- c) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dalla Spagna, alle condizioni previste all'allegato III o IV del presente regolamento, una o più delle seguenti diciture, completate dal numero dell'allegato del presente regolamento corrispondente ai trattamenti richiesti:
  - Destinados a la transformación prevista en el anexo ... del Reglamento (CE) n° 732/2004
  - Til forarbejdning som fastsat i bilag ... til forordning (EF) nr. 732/2004
  - Zur Verarbeitung gemäß Anhang ... der Verordnung (EG) Nr. 732/2004 bestimmt
  - Προορίζονται για μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ... του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2004
  - For processing provided for in Annex ... to Regulation (EC) No 732/2004
  - Destinés à la transformation prévue à l'annexe ... du règlement (CE) n° 732/2004
  - Destinati alla trasformazione prevista all'allegato ... del regolamento (CE) n. 732/2004
  - Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage ... van Verordening (EG) nr. 732/2004
  - Para a transformação prevista no anexo ... do Regulamento (CE) n.º 732/2004
  - Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 732/2004 liitteessä ... tarkoitettuun jalostukseen
  - För bearbetning enligt bilaga ... till förordning (EG) nr 732/2004.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

Per la Commissione  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

## ALLEGATO I

(in tonnellate)

1	2	3
Luogo di ammasso (indirizzo)	Luogo di ammasso (codice identificativo) (1)	Quantitativi disponibili
Silo FEGA — El Cuervo (Cádiz)	ES11011	4 692,560
Silo FEGA — Cinco Casas (Ciudad Real)	ES13021	5 519,520
Silo FEGA — Villafranca (Badajoz)	ES06140	1 777,250
Totale		11 989,330

(1) Il codice identificativo nazionale è preceduto dal codice ISO della Spagna.

## ALLEGATO II

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i)**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone aggiudicato deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
- 2) Tutto il riso lavorato ottenuto deve essere spezzato in modo da ottenere almeno il 95 % di rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95. Esso può essere anche direttamente trasformato in prodotti derivati dalle rotture di riso.

## ALLEGATO III

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone aggiudicato deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture o di frammenti di riso semigreggio quali definiti al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.
- 2) Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.

## ALLEGATO IV

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino e lettera b), punto ii), primo trattino**

1. Il risone aggiudicato deve essere lavorato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
2. Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.

## ALLEGATO V

**Informazioni di cui all'articolo 6**

1	2	3	4	5	6	7	8
Tipo di trasformazione	Numero dell'offerente	Prezzo d'offerta (EUR/t)	Quantitativo (t)	Quantitativo minimo (t)	Luogo di ammasso	Numero della partita	Numero di riferimento
A) Rotture di riso o prodotti derivati							
B) Forma idonea all'utilizzazione nell'alimentazione animale							

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 6:

AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT

**Note esplicative**

- Colonna 1: Tipo di trasformazione:  
 A): trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati oppure  
 B): trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).
- Colonna 2: Gli offerenti sono numerati singolarmente a partire dal numero 1. Per garantire l'anonimato, la numerazione avviene in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.
- Colonna 3: Prezzo d'acquisto offerto, espresso in EUR/t..
- Colonna 4: Quantitativo offerto, espresso in tonnellate.
- Colonna 5: Quantitativo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato dalla Commissione è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.
- Colonna 6: Luogo di ammasso, identificato secondo il «codice identificativo» indicato nell'allegato I.
- Colonna 7: Numero della partita nel luogo di ammasso indicato nella colonna 6.
- Colonna 8: Numero di riferimento dell'offerta, specifico di ciascuna offerta per l'insieme della gara permanente.

**REGOLAMENTO (CE) N. 733/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 20 aprile 2004**

**relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana,  
del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi <sup>(4)</sup>,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 aprile 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4,

Regno Unito:

- 250 tonnellate originarie del Botswana,
- 800 tonnellate della Namibia,

Germania:

- 100 tonnellate originarie del Botswana,
- 120 tonnellate originarie della Namibia.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 aprile 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° maggio 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate.
- (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di maggio 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	17 256 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 299 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	11 045 tonnellate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 734/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 aprile 2004**

**recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2316/1999 in ordine alla superficie minima per le domande di aiuto per la campagna 2004/2005, a motivo dell'adesione di Malta all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione un giorno della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup> ha stabilito le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie e ha imposto, in particolare, una superficie minima per domanda di aiuto di 0,3 ettari.

- (2) La struttura delle aziende agricole a Malta è caratterizzata da un numero considerevole di piccole aziende di dimensioni inferiori a 0,3 ettari. Per evitare di escludere molti agricoltori dal beneficio degli aiuti previsti, è opportuno autorizzare le autorità maltesi a stabilire, per la campagna 2004/2005, una superficie minima per domanda inferiore a 0,3 ettari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2316/1999, per la campagna 2004/2005 Malta può fissare la superficie minima per domanda di aiuto per superficie ad un livello inferiore a 0,3 ettari.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/2004 (GU L 34 del 6.2.2004, pag. 33).



**REGOLAMENTO (CE) N. 735/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 20 aprile 2004**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della corrente valutazione dei rischi associati ai prodotti elencati all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1972/2003, è necessario apportare alcune modifiche a tale elenco.
- (2) È necessario pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1972/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003 è così modificato:

- 1) il primo trattino, relativo a Cipro, è così modificato:
- sono soppressi i codici CN 0402 10, 0402 21, 0406, 1509 e 1510;
  - il codice «1517» è sostituito da «1517 10 10, 1517 90 10, 1517 90 91, 1517 90 99»;
  - sono aggiunti i codici CN 2008 30 55 e 2008 30 75;
- 2) il secondo trattino, relativo alla Repubblica Ceca, è così modificato:
- è soppresso il codice CN 1517;
  - sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 e 2008 30 75;
- 3) il terzo trattino, relativo all'Estonia, è così modificato:
- il codice «1517» è sostituito da «1517 10 10, 1517 10 90, 1517 90 10, 1517 90 99»;

b) sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 1602 32 11, 2008 30 55 e 2008 30 75;

4) il quarto trattino, relativo all'Ungheria, è così modificato:

- sono soppressi i codici CN 0203 11 10, 0203 21 10 e 1517;
- sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 e 2008 30 75;

5) il quinto trattino, relativo alla Lettonia, è così modificato:

- è soppresso il codice CN 1517;
- sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 0207 12 10, 1602 32 11, 2008 30 55 e 2008 30 75;

6) il sesto trattino, relativo alla Lituania, è così modificato:

- il codice «1517» è sostituito da «1517 90 10, 1517 90 99»;
- sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 1602 32 11, 2008 30 55 e 2008 30 75;

7) il settimo trattino, relativo a Malta, è così modificato:

- il codice «1517» è sostituito da «1517 10 10, 1517 10 90, 1517 90 10, 1517 90 91, 1517 90 99»;
- sono aggiunti i codici CN 0201 30 00, 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 e 2008 30 75;

8) l'ottavo trattino, relativo alla Polonia, è così modificato:

- sono soppressi i codici CN 0203 11 10, 0203 21 10, 1517 e 2008 20;
- sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 0207 14 10, 0207 14 70, 1602 32 11, 2008 30 55 e 2008 30 75;

9) il nono trattino, relativo alla Slovacchia, è così modificato:

- è soppresso il codice CN 1517;
- sono aggiunti i codici CN 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 e 2008 30 75;

10) il decimo trattino, relativo alla Slovenia, è così modificato:

- sono soppressi i codici CN 0203 11 10, 0203 21 10, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0408 11 80, 0408 91 80 e 1517;
- sono aggiunti i codici CN 0207 14 50, 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 e 2008 30 75.

<sup>(1)</sup> GU L 293 del 10.11.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 230/2004 (GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 13).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**DIRETTIVA 2004/46/CE DELLA COMMISSIONE****del 16 aprile 2004****che modifica la direttiva 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare <sup>(2)</sup>, stabilisce i requisiti di purezza applicabili agli edulcoranti menzionati nella direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari <sup>(3)</sup>.
- (2) È necessario stabilire criteri di purezza per il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962).
- (3) È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel *Codex Alimentarius*, così come elaborate dal comitato misto FAO/OMS di esperti degli additivi alimentari (CMEAA).
- (4) È opportuno quindi modificare di conseguenza la direttiva 95/31/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 95/31/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/52/CE (GU L 190 del 12.7.2001, pag. 18).

<sup>(3)</sup> GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 65).

## ALLEGATO

Nell'allegato è inserito il seguente testo:

## «E955 E 955 SUCRALOSIO

<b>Sinonimi</b>	4,1',6'-triclorogalattosucrosio
<b>Definizione</b>	
Denominazione chimica	1,6-dicloro-1,6-didesossi-β-D-fruttofuranosil-4-cloro-4-desossi-α-D-galattopiranoside
EINECS	259-952-2
Formula chimica	C <sub>12</sub> H <sub>19</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>8</sub>
Peso molecolare	397,64
<b>Composizione</b>	Contiene non meno del 98 % e non più del 102 % di C <sub>12</sub> H <sub>19</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>8</sub> , calcolato sulla base della forma anidra
<b>Descrizione</b>	Polvere cristallina da bianca a biancastra, praticamente inodore
<b>Identificazione</b>	
A. pH di una soluzione al 10 %	Non meno di 5,0 e non più di 7,0
B. Solubilità	Facilmente solubile nell'acqua, nel metanolo e nell'etanolo. Leggermente solubile nell'acetato d'etile
C. Assorbimento infrarosso	Lo spettro infrarosso di una dispersione del campione nel bromuro di potassio presenta valori massimi relativi a numeri di onde analoghe a quelli dello spettro di riferimento ottenuto attraverso uno standard di riferimento del sucralosio
D. Cromatografia in strato sottile	La macchia principale della soluzione di test ha lo stesso valore R <sub>f</sub> della macchia principale della soluzione standard A che funge da riferimento nel test degli altri disaccaridi clorurati. Questa soluzione titolata è ottenuta tramite la dissoluzione di 1,0 g di uno standard di riferimento di sucralosio in 10 ml di metanolo.
E. Potere rotatorio specifico	[α] <sup>20</sup> <sub>D</sub> : da + 84,0° a + 87,5°, calcolato sulla base della forma anidra (soluzione al 10 % in peso/volume)
<b>Purezza</b>	
Acqua	Non più del 2,0 % (metodo di Karl Fischer)
Cenere solfatata	Non più dello 0,7 %
Piombo	Non più di 1 mg/kg
Altri disaccaridi clorurati	Non più dello 0,5 %
Monosaccaridi clorurati	Non più dello 0,1 %
Ossido di trifetilfosfina	Non più di 150 mg/kg
Metanolo	Non più dello 0,1 %

## E962 E 962 SALE DI ASPARTAME-ACESULFAME

<b>Sinonimi</b>	Aspartame-acesulfame Sale di aspartame-acesulfame
<b>Definizione</b>	Il sale è preparato riscaldando una soluzione a pH acido composta di aspartame e di acesulfame K in una proporzione di 2:1 circa (peso/peso) e lasciando prodursi la cristallizzazione. Il potassio e l'umidità sono eliminati. Il prodotto è più stabile del solo aspartame
Denominazione chimica	Sale di 2,2-diossido di 6-metile-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one dell'acido aspartico L-fenilalanil-2-metil-L-α
Formula chimica	C <sub>18</sub> H <sub>23</sub> O <sub>9</sub> N <sub>3</sub> S
Peso molecolare	457,46
Composizione	Da 63,0 % a 66,0 % di aspartame (base secca) e da 34,0 % a 37,0 % di acesulfame (forma acida su base secca)

**Descrizione**

Polvere bianca, inodore, cristallina

**Identificazione**

A. Solubilità

Scarsamente solubile nell'acqua; leggermente solubile nell'etanolo

B. Fattore di trasmissione

Il fattore di trasmissione di una soluzione all'1% nell'acqua, determinato in una cellula di 1 cm a 430 nm attraverso uno spettrofotometro adeguato utilizzando l'acqua come riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, il che equivale a un coefficiente di assorbimento che non supera approssimativamente 0,022

C. Potere rotatorio specifico

[ $\alpha$ ]<sup>20</sup><sub>D</sub>: da + 14,5° a + 16,5°

Determinare a una concentrazione di 6,2 g in 100 ml di acido formico (15N) entro un termine di 30 min secondo la preparazione della soluzione. Dividere per 0,646 il potere rotatorio specifico calcolato per compensare il tenore in aspartame del sale di aspartame-acesulfame

**Purezza**

Perdita all'essiccazione

Non più dello 0,5 % (105 °C, 4 h)

Acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazin-acetico

Non più dello 0,5 %

Piombo

Non più di 1 mg/kg»

**DIRETTIVA 2004/55/CE DELLA COMMISSIONE****del 20 aprile 2004****che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 66/401/CEE contiene un elenco dei generi e delle specie di piante considerate foraggere ai sensi della direttiva. L'elenco comprende gli ibridi risultanti dall'incrocio della festuca dei prati (*Festuca pratensis* Hudson) con il loglio italico (*Lolium multiflorum* Lam).
- (2) Occorre ampliare il campo d'applicazione della direttiva 66/401/CEE per includervi gli incroci di *Festuca* spp. con *Lolium* spp.
- (3) La direttiva citata ha stabilito, fra le condizioni a cui devono soddisfare le sementi, la facoltà germinativa minima (percentuale del seme puro) delle sementi di favino (*Vicia faba* L.).
- (4) La facoltà germinativa minima delle sementi di favino (*Vicia faba* L.) attualmente ottenuta nella Comunità è inferiore a quella stabilita dalla direttiva 66/401/CEE.
- (5) Occorre pertanto modificare la direttiva 66/401/CEE.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue.

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera a), i termini:
 

« <i>Festuca pratensis</i> Hudson x <i>Lolium multiflorum</i> Lam	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Festuca</i> Lam o dei prati con Loglio italico (compreso il Loglio Westerwoldigo) (x <i>Festulolium</i> )»
--	--

sono sostituiti dai termini:

« <i>Festuca</i> spp. x <i>Lolium</i> spp.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> con una specie del genere <i>Lolium</i> (x <i>Festulolium</i> )»
--	--

2) Gli allegati II e IV sono modificati come segue:

- a) nella colonna 2 della tabella figurante nella sezione I.2.A dell'allegato II, alla voce corrispondente a *Vicia faba* la cifra «85» è sostituita dalla cifra «80»;
- b) ai punti Ia) 4 e Ic) 4 della sezione A dell'allegato IV è aggiunta la seguente frase:
 

«Nel caso di x *Festulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*.»

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU 125 del 11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2004

recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2004) 1310]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafi 6 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell'uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.
- (3) Il 23 febbraio 2004 gli Stati Uniti d'America hanno confermato la presenza di un focolaio d'influenza aviaria ad alta patogenicità in un branco di volatili dello Stato del Texas (Contea di Gonzales), risultato positivo ad un controllo effettuato il 17 febbraio 2004.
- (4) Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H5N2 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia in corso in Asia. In base alle conoscenze

attuali, il rischio per la salute pubblica costituito da questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.

- (5) Tuttavia, tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, le importazioni di pollame vivo, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e di uova da cova di tali specie nonché di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni a base di carne e di prodotti a base di carne costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate, ottenuti da volatili macellati dopo il 27 gennaio 2004, e le importazioni di uova destinate al consumo umano, in provenienza dagli Stati Uniti d'America, sono state sospese a decorrere dal 24 febbraio 2004 dalle decisioni 2004/187/CE<sup>(3)</sup> e 2004/256/CE<sup>(4)</sup> della Commissione e dalla decisione 2004/274/CE<sup>(5)</sup> della Commissione.
- (6) La decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi<sup>(6)</sup>, la decisione 96/482/CE della Commissione, del 12 luglio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione<sup>(7)</sup>, la decisione 2000/585/CE della

<sup>(3)</sup> GU L 57 del 25.2.2004, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU L 80 del 18.3.2004, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 86 del 24.3.2004, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

<sup>(7)</sup> GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

Commissione <sup>(8)</sup>, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni, la decisione 2000/609/CE della Commissione, del 29 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento <sup>(9)</sup>, e la decisione 2001/751/CE della Commissione, del 16 ottobre 2001, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di ratiti vivi e relative uova da cova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione, che modifica la decisione 95/233/CE che fissa elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova e che modifica la decisione 96/659/CE recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea <sup>(10)</sup>, prevedono, rispettivamente, che le autorità veterinarie statunitensi, prima di inviare pollame vivo e uova da cova, ratiti vivi e uova da cova, carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, certifichino che gli Stati Uniti d'America sono indenni dall'influenza aviaria. Le autorità veterinarie statunitensi erano quindi tenute a sospendere qualsiasi certificazione dopo la comparsa dei focolai.

(7) I certificati per i prodotti a base di carne e le preparazioni di carni costituiti o contenenti carne di pollame figurano nella decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE <sup>(11)</sup>, e nella decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità e che abroga la decisione 97/29/CE <sup>(12)</sup>, e fanno riferimento alle condizioni di polizia sanitaria fissate nella decisione 94/984/CE per le carni fresche di pollame.

(8) La decisione 97/222/CE della Commissione <sup>(13)</sup> reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto

dipende dallo status sanitario del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne. Al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

- (9) Le misure di controllo sanitario applicabili al materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici permettono di escludere dal campo di applicazione della presente decisione le importazioni soggette a controllo di tali prodotti.
- (10) Gli Stati Uniti d'America hanno firmato un accordo con la Comunità europea in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale <sup>(14)</sup>.
- (11) Gli Stati Uniti d'America hanno comunicato ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica e sulle misure di controllo adottate per contenere la malattia al fine di ottenere l'attuazione da parte della Comunità di misure di regionalizzazione, in conformità delle disposizioni dell'accordo veterinario. Sulla base di tali informazioni le misure adottate dalla Comunità possono essere limitate unicamente allo Stato del Texas.
- (12) La decisione 2004/274/CE dev'essere pertanto abrogata.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dagli Stati Uniti d'America di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di prodotti a base di carne e di preparazioni di carni costituiti o contenenti carne di qualsiasi delle suddette specie nonché di uova destinate al consumo umano soltanto se sono originari o provengono dalla regione degli Stati Uniti indicata nell'allegato.

2. Le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 originari o provenienti da altre regioni degli Stati Uniti d'America sono vietate.

<sup>(8)</sup> GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

<sup>(9)</sup> GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

<sup>(10)</sup> GU L 281 del 25.10.2001, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

<sup>(11)</sup> GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32.

<sup>(12)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

<sup>(13)</sup> GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE.

<sup>(14)</sup> Decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'importazione di:

- a) prodotti a base di carne, costituiti o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento qualora le carni delle suddette specie abbiano subito uno dei trattamenti specifici indicati nella parte IV, punti B, C o D, dell'allegato della decisione 97/222/CE;
- b) carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, prodotti a base di carne e preparazioni di carni costituiti o contenenti carni delle suddette specie, purché le carni siano state ottenute da volatili macellati prima del 27 gennaio 2004.

*Articolo 3*

1. Nei certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui all'articolo 2 previsti negli atti seguenti:

- a) decisione 94/484/CE per le carni fresche di pollame originarie degli Stati Uniti d'America;
- b) decisione 94/482/CE per il pollame vivo o le uova da cova originari dagli Stati Uniti d'America;
- c) decisione 97/221/CE per i prodotti a base di carne costituiti o contenenti carni di pollame, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento originari degli Stati Uniti d'America;
- d) decisione 2000/572/CE per le preparazioni di carne costituite o contenenti carni di pollame, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento originarie degli Stati Uniti d'America;
- e) decisione 2000/585/CE per le carni fresche di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento originarie degli Stati Uniti d'America;
- f) decisione 2000/609/CE per le carni fresche di ratiti originarie degli Stati Uniti d'America;
- g) decisione 2001/751/CE per i ratiti vivi o le loro uova da cova originari degli Stati Uniti d'America;

sono inserite rispettivamente le seguenti diciture, secondo le specie e i prodotti di cui trattasi:

- a) «Carni fresche di pollame ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione»;
- b) «Pollame vivo o uova da cova ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione»;
- c) «Prodotti a base di carne ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione»;

- d) «Preparazioni di carni ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione»;
- e) «Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/d'allevamento (cancellare la voce non pertinente) ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione»;
- f) «Carni fresche di ratiti ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione»;
- g) «Ratiti vivi o uova da cova di ratiti ai sensi della decisione 2004/363/CE della Commissione»;

2. Gli Stati membri verificano che nei certificati in cui occorre attestare l'assenza dell'influenza aviaria sia stato inserito il codice regionale «US-1».

*Articolo 4*

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 5*

La presente decisione sarà riesaminata in funzione degli sviluppi della situazione dell'influenza aviaria negli Stati Uniti d'America.

*Articolo 6*

La decisione 2004/274/CE è abrogata.

*Articolo 7*

La presente decisione si applica fino al 23 agosto 2004.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

US-1:

Il territorio degli Stati Uniti d'America, tranne lo Stato del Texas.

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2004

## recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel Canada

[notificata con il numero C(2004) 1311]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/364/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafi 6 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell'uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.
- (3) Il 9 marzo 2004 il Canada ha confermato la presenza di un primo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un branco di volatili della provincia della British Columbia (Fraser Valley).
- (4) Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H7N3 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia in corso in Asia. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, il rischio per la salute pubblica in relazione a questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.
- (5) Tuttavia, tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, le importazioni di pollame vivo, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e di uova da cova di tali specie nonché di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni a base di carne e di prodotti

a base di carne costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate, ottenuti da volatili macellati dopo il 17 febbraio 2004, e le importazioni di uova destinate al consumo umano, in provenienza dal Canada, sono state sospese a decorrere dall'11 marzo 2004 dalla decisione 2004/242/CE della Commissione<sup>(3)</sup>.

- (6) La decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi<sup>(4)</sup>, la decisione 96/482/CE della Commissione, del 12 luglio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione<sup>(5)</sup>, la decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni<sup>(6)</sup>, la decisione 2000/609/CE della Commissione, del 29 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento<sup>(7)</sup>, e la decisione 2001/751/CE della Commissione, del 16 ottobre 2001, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di ratiti vivi e relative uova da cova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione<sup>(8)</sup>, che modifica la decisione 95/233/CE che fissa elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame e uova da cova e che modifica la decisione 96/659/CE recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea, prevedono, rispettivamente, che le autorità veterinarie canadesi, prima di inviare pollame vivo e uova da cova, ratiti vivi e uova da cova, carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, certifichino che il Canada sia indenne dall'influenza aviaria. Le autorità veterinarie del Canada hanno pertanto sospeso ogni certificazione dopo l'insorgenza del focolaio suddetto.

<sup>(3)</sup> GU L 74 del 12.3.2004, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

<sup>(5)</sup> GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

<sup>(6)</sup> GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

<sup>(7)</sup> GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

<sup>(8)</sup> GU L 281 del 25.10.2001, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.



(7) I certificati per i prodotti a base di carne e le preparazioni di carni costituiti o contenenti carne di pollame figurano nella decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE<sup>(1)</sup>, e nella decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità e che abroga la decisione 97/29/CE<sup>(2)</sup>, e fanno riferimento alle condizioni di polizia sanitaria fissate nella decisione 94/984/CE per le carni fresche di pollame.

(8) La decisione 97/222/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne<sup>(3)</sup> e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dallo status sanitario del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne. Al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari del Canada che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(9) Le misure di controllo sanitario applicabili al materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici permettono di escludere dal campo di applicazione della presente decisione le importazioni soggette a controllo di tali prodotti.

(10) Il Canada ha firmato un accordo con la Comunità europea in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale<sup>(4)</sup>.

(11) Il Canada ha comunicato ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica e sulle misure di controllo adottate per contenere la malattia al fine di ottenere l'attuazione da parte della Comunità di misure di regionalizzazione, in conformità delle disposizioni dell'accordo veterinario. Sulla base di tali informazioni le misure adottate dalla Comunità possono essere limitate unicamente ad una zona della provincia della British Columbia.

(12) La decisione 2004/242/CE dev'essere pertanto abrogata.

<sup>(1)</sup> GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

<sup>(3)</sup> GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE.

<sup>(4)</sup> Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, pubblicata nella GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dal Canada di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di prodotti a base di carne e di preparazioni di carni costituiti o contenenti carne di qualsiasi delle suddette specie nonché di uova destinate al consumo umano soltanto se sono originari o provengono dalla regione del Canada indicata nell'allegato.

2. Le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 originari o provenienti da altre regioni del Canada sono vietate.

#### Articolo 2

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'importazione di:

a) prodotti a base di carne, costituiti o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento qualora le carni delle suddette specie abbiano subito uno dei trattamenti specifici indicati nella parte IV, punti B, C o D, dell'allegato della decisione 97/222/CE;

b) carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, prodotti a base di carne e preparazioni di carni consistenti o contenenti carni delle suddette specie, purché le carni siano state ottenute da volatili macellati prima del 17 febbraio 2004.

#### Articolo 3

1. Nei certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui all'articolo 2 previsti negli atti seguenti:

a) decisione 94/984/CE, per le carni fresche di pollame originarie del Canada;

b) decisione 96/482/CE, per il pollame vivo o le uova da cova originari dal Canada;

c) decisione 97/221/CE, per i prodotti a base di carne costituiti o contenenti carni di pollame; di ratiti e di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento originari del Canada;

d) decisione 2000/572/CE, per le preparazioni di carne costituite o contenenti carni di pollame, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento originarie del Canada;

- e) decisione 2000/585/CE, per le carni fresche di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento originarie del Canada;
- f) decisione 2000/609/CE, per le carni fresche di pollame originarie del Canada;
- g) decisione 2001/751/CE, per i ratiti vivi o le loro uova da cova originari del Canada;
- sono inserite rispettivamente le seguenti diciture, secondo le specie e i prodotti di cui trattasi:
- a) «Carni fresche di pollame ai sensi della decisione 2004/364/CE della Commissione»;
- b) «Pollame vivo o uova da cova ai sensi della decisione 2004/364/CE della Commissione»;
- c) «Prodotti a base di carne ai sensi della decisione 2004/364/CE della Commissione»;
- d) «Preparazioni di carni ai sensi della decisione 2004/364/CE della Commissione»;
- e) «Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/d'allevamento (cancellare la voce non pertinente) ai sensi della decisione 2004/364/CE della Commissione»;
- f) «Carni fresche di ratiti ai sensi della decisione 2004/364/CE della Commissione»;
- g) «Ratiti vivi o uova da cova di ratiti ai sensi della decisione 2004/364/CE della Commissione».

2. Gli Stati membri verificano che nei certificati in cui occorre attestare l'assenza dell'influenza aviaria sia stato inserito il codice regionale «CA-1».

#### Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata in funzione degli sviluppi della situazione dell'influenza aviaria nel Canada.

#### Articolo 6

La decisione 2004/242/CE è abrogata.

#### Articolo 7

La presente decisione si applica fino al 1° ottobre 2004.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

#### ALLEGATO

CA-1:

Il territorio del Canada, tranne la zona della provincia della British Columbia, delimitato dai punti seguenti:

ad ovest: lo Stretto di Georgia

a sud: il confine con gli Stati Uniti d'America

a nord: il North Shore Mountain Range del fiume Fraser

a est: una linea che va nella direzione nord-sud attraverso l'Hunter Creek Weigh Scale della provincia della British Columbia.

---



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2004

**che modifica le decisioni 98/119/CE, 98/121/CE e 98/125/CE recanti approvazione dei programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce di Francia, Paesi Bassi e Irlanda**

[notificata con il numero C(2004) 1300]

(I testi in lingua inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2004/365/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Gli obiettivi dei programmi d'orientamento pluriennali fissati dalle decisioni 98/119/CE<sup>(2)</sup>, 98/121/CE<sup>(3)</sup> e 98/125/CE<sup>(4)</sup> della Commissione per la Francia, i Paesi Bassi e l'Irlanda erano stati definiti sulla base delle informazioni disponibili all'epoca.
- (2) Nel dicembre 1999, le autorità olandesi hanno richiesto un adeguamento degli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dei Paesi Bassi, per tenere conto delle possibilità di pesca supplementari nelle acque al largo dell'Africa nord-occidentale.
- (3) Per gli stessi motivi, nel febbraio 2002, le autorità francesi hanno richiesto un adeguamento degli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Francia.
- (4) Gli articoli 2 e 8 della decisione 97/413/CE prevedono la possibilità di adeguare gli obiettivi dei programmi d'orientamento pluriennali.
- (5) Gli obiettivi in termini di capacità dei segmenti pelagici di cui alle decisioni 98/119/CE e 98/121/CE dovrebbero essere adeguati per consentire ai pescherecci che operano nel quadro degli accordi di pesca tra la Comunità e la Repubblica di Mauritania di sfruttare le possibilità di pesca esistenti.
- (6) L'adeguamento è in linea con le conclusioni della 10ª relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)<sup>(5)</sup> e con la relazione n. 657 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) in materia di pesca<sup>(6)</sup>, che raccoman-

dano di non aumentare i livelli delle catture degli stock di piccoli pelagici nelle zone di pesca sopramenzionate, e tiene conto della relazione dell'IMROP (l'Istituto della Mauritania per la ricerca ittica) del dicembre 2002.

- (7) Sulla base delle informazioni disponibili all'epoca, gli obiettivi in termini di capacità per il segmento pelagico dell'Irlanda erano stati adeguati con decisione 2002/104/CE della Commissione<sup>(7)</sup>, per consentire lo sfruttamento delle possibilità di pesca al largo dell'Africa nord-occidentale.
- (8) Lo sforzo di pesca risultante dalle capacità supplementari dell'Irlanda, della Francia e dei Paesi Bassi nelle acque al largo dell'Africa nord-occidentale, non dovrebbe essere dispiegato nella pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali nell'Atlantico nord-orientale.
- (9) Le attività di pesca dovrebbero dispiegarsi nei segmenti pelagici di cui alle decisioni 98/119/CE e 98/121/CE, per distinguere con chiarezza tra lo sfruttamento degli stock nelle acque europee e in quelle internazionali nell'Atlantico nord-orientale e quello degli stock nelle acque al largo dell'Africa nord-occidentale.
- (10) I programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce in questione interessano il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2002. La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 31 dicembre 2002.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

L'allegato I della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 98/119/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2002/70/CE (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77).

<sup>(2)</sup> GU L 39 del 12.2.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/652/CE (GU L 215 del 10.8.2002, pag. 23).

<sup>(3)</sup> GU L 39 del 12.2.1998, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/652/CE.

<sup>(4)</sup> GU L 39 del 12.2.1998, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/652/CE.

<sup>(5)</sup> SEC(2002) 1130 del 28 giugno 2000.

<sup>(6)</sup> Relazione del gruppo di lavoro della FAO sulle specie di piccoli pelagici al largo dell'Africa nord-occidentale, Roma 2001.

<sup>(7)</sup> GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 51.

*Articolo 2*

L'allegato II della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 98/121/CE.

*Articolo 3*

L'allegato III della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 98/125/CE.

*Articolo 4*

La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e l'Irlanda sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 31 dicembre 2002.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## Francia continentale

Zona	Stock	Segmento		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo all'1.1.1997				Obiettivo al 31.12.2002			
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t (' 000)	kW × t (' 000)	GT (*)	kW	GT (*) × t (' 000)	kW (*) × t (' 000)
Acque UE		4F1	Piccola pesca costiera < 12 metri					12 602	170 809	9 583	164 874			9 583	164 874		
				TOTALE PARZIALE				12 602	170 809	9 583	164 874			9 583	164 874		
Atlantico Manica Mare del Nord	Specie demersali e pelagiche	4F2	Pescherecci da traino 0-30 m		DR: 4 % OF: 25 % Altri: 71 %	30 %	8,7 %	60 610	393 326	88 384	365 429			80 695	333 637		
	Specie demersali e pelagiche	4F3	Pescherecci da traino > 30 m		DR: 8 % OF: 23 % Altri: 69 %	36 %	11,2 %	34 364	85 388	47 350	85 388	15 223	23 909	47 350	85 388	13 524	21 240
	Specie demersali e pelagiche	4F4	Pescherecci non da traino 12-25 m		DR: 3 % OF: 18 % Altri: 79 %	30 %	6,3 %	11 764	67 908	13 742	65 418			12 876	61 297		
	Specie demersali e pelagiche	4F5	Pescherecci non da traino > 25 m		DR: 0 % OF: 94 % Altri: 6 %	24 %	22,6 %	1 249	3 295	1 392	3 142			1 078	2 433		
	Specie pelagiche	4F6	Pescherecci da traino pelagici > 50 m	Acque comunitarie	DR: 11 % OF: 19 % Altri: 70 %	36 %	10,8 %	5 857	8 580	6 804	8 580	2 014	2 540	11 304	13 080	1 796 (*)	2 265 (*)
				Acque al largo dell'Africa nord-occidentale (1)		0 %	0 %										

Zona	Stock	Segmento		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo all'1.1.1997				Obiettivo al 31.12.2002			
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t (' 000)	kW × t (' 000)	GT (*)	kW	GT (*) × t (' 000)	kW (*) × t (' 000)
Mediterraneo	Specie demersali e piccoli pelagici	4F7	Piccola pesca specializzata		DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	4 915	96 877	4 062	99 722			4 062	99 722		
	Specie demersali e piccoli pelagici	4F8	Pescherecci da traino pelagici (²)		DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	8 412	48 644	9 397	43 144	2 047	10 673	9 397	43 144	2 047	10 673
	Specie pelagiche	4F9	Sciabiche	Tonno	DR: 0 % OF: 100 % Altri: 0 %	24 %	24,0 %					785	4 676			597	3 554
				Piccoli pelagici	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %					106	626			106	626
		TOTALE SEGMENTO						4 974	25 965	5 540	25 965	891	5 302	5 540	25 965		
Acque internazionali	Specie pelagiche (³)	4FA	Pescherecci con lenze e canne Dakar			0 %	0 %	1 744	3 935	1 744	3 935			1 744	3 935		
	Grossi pelagici (Tonno) (³)	4FB	Sciabiche			0 %	0 %	32 978	82 859	46 630	87 494			46 630	87 494		
				Tonno			166 867	816 777	225 044	788 217			220 675	756 095			
				Piccoli pelagici			179 469	987 586	234 626	953 091			230 258	920 969			

DR: Depletion Risk (Stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato)

(\*) Compresa le stime GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, se applicabile.

Gli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4F5, 4F6, in GT, sono definitivi. Non vi saranno ulteriori adeguamenti per tenere conto della rimisurazione della flotta.

L'ultimo e definitivo riesame degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F7, 4F8, 4F9, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4FE, 4FG, 4FH, 4FJ, 4FK, 4FL e 4FM, per tenere conto della rimisurazione della flotta, sarà completato entro la fine del 2004.

(¹) Un aumento degli obiettivi in termini di capacità per questo segmento di 4 500 kW e 4 500 GT è stato accettato per tenere conto delle possibilità di pesca supplementari dei piccoli pelagici nelle acque al largo dell'Africa nord-occidentale, a condizione che la Francia adotti misure nazionali per garantire che lo sforzo di pesca risultante da questo aumento non sia utilizzato nella pesca degli stock di piccoli pelagici nelle acque comunitarie o internazionali nell'Atlantico nord-orientale. La presente condizione si applica se la capacità è aggiunta a questo segmento, con conseguente superamento degli obiettivi in termini di capacità fissati anteriormente alla presente decisione.

(²) Gli obiettivi in termini di capacità per il 1996 sono stati aumentati di 722 GT e di 4 500 kW, pari al 45 % del ritardo rispetto al POP III.

(³) Gli obiettivi per questo segmento potranno essere riesaminati non appena il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca abbia espresso un parere sulle nuove informazioni presentate dalla Francia.

(⁴) Si applica solo nelle condizioni di cui alla nota 1.

## ALLEGATO II

## Paesi Bassi

Zona	Stock	Segmento POP IV		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo all'1.1.1997				Obiettivo al 31.12.2002			
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) x t ('000)	kW x t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) x t ('000)	kW x t ('000)
Acque costiere		4J1	Piccola pesca costiera diversa dal traino <sup>(1)</sup>			0 %	0 %	229	1 968	229	1 968			229	1 968		
Acque di paesi terzi, acque internazionali, acque UE	Specie pelagiche e demersali	4J2	A. Reti da traino pelagiche <sup>(1)</sup>	Acque UE-e acque internazionali nell'Atlantico nord-occidentale  Acque al largo dell'Africa	D- R = 5.97 % O- F = 10.57 % Altri = 83.46 %  Altri = 100 %	36 %  0 %	5,95 %  0,00 %	55 523	65 280	48 790 <sup>(3)</sup>	62 475 <sup>(4)</sup>	12 859	18 140	93 678 <sup>(8)</sup>	103 964 <sup>(8)</sup>	12 093	17 060
Acque UE	Pesce piatto, specie pelagiche e demersali	4J3	B. Cutter [ $> 221$ - kW <sup>(1)</sup> ]		D- R = 69.99 % OF = 6.58 % Altri = 23.43 %	36 %	27,57 %	78 422	307 192	73 065	302 467 <sup>(5)</sup>	14 248	58 227	71 345	275 616	10 320	42 177
Acque UE	Pesce piatto, specie pelagiche e demersali	4J4	C. Euro-cutter [ $\leq 221$ kW] <sup>(1)</sup>		D- R = 25.2 % OF = 0.2 % Altri = 74.6 %	36 %	9,14 %	13 447	41 142	13 427	41 529	2 497	7 630	13 427	41 529	2 269	6 933
Acque UE	Pesce piatto, specie pelagiche e demersali	4J5	D. Piccoli pescherecci [reti da traino] <sup>(1)</sup>		D- R = 47.33 % OF = 0 % Altri = 52.67 %	36 %	17,04 %	221	2 279	213 <sup>(6)</sup>	2 245 <sup>(7)</sup>	40	432	213	2 245	33	359

Zona	Stock	Segmento POP IV		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo all'1.1.1997				Obiettivo al 31.12.2002				
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) x t ('000)	kW x t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) x t ('000)	kW x t ('000)	
Acque UE	Gamberetti	4J6	E. Natanti adibiti alla pesca dei gamberetti (1) (2)		Altri = 100 %	0 %	0 %	2 340	8 599	2 813	10 318			2 813	10 318			
Acque UE	Stock fuori contingente	4J7	F. Tutti gli attrezzi (1)		Altri = 100 %	0 %	0 %	8 886	28 603	8 703	29 010			8 703	29 010			
TOTALE								159 068	455 063	147 240	450 012	29 644	84 430	190 408	464 650			

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Comprese le stime GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, se applicabile.

Gli obiettivi in termini di capacità per i segmenti 4J2, 4J3 e 4J4, in GT, sono definitivi. Non vi saranno ulteriori adeguamenti per tenere conto della rimisurazione della flotta.

L'ultimo e definitivo riesame degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4J1, 4J5, 4J6 e 4J7, per tenere conto della rimisurazione della flotta, sarà completato entro la fine del 2004.

(1) Inclusi i «cv riservati», che costituiscono obblighi d'investimento gestiti entro i limiti degli obiettivi.

(2) Questo segmento può essere integrato nel segmento «C. Eurocutter» entro la fine del 2002.

(3) L'obiettivo per il 1996 è stato aumentato di 5 509 GT, pari al 45 % del ritardo del POP III.

(4) L'obiettivo per il 1996 è stato aumentato di 2 295 kW, pari al 45 % del ritardo del POP III.

(5) L'obiettivo per il 1996 è stato aumentato di 3 866 kW, pari al 45 % del ritardo del POP III.

(6) L'obiettivo per il 1996 è stato aumentato di 7 GT, pari al 45 % del ritardo del POP III.

(7) L'obiettivo per il 1996 è stato aumentato di 28 kW, pari al 45 % del ritardo del POP III.

(8) Un aumento degli obiettivi in termini di capacità per questo segmento di 489 kW e 44 888 GT è stato accettato per tenere conto delle possibilità di pesca supplementari di piccoli pelagici nelle acque al largo dell'Africa nord-occidentale, a condizione che i Paesi Bassi adottino misure nazionali per garantire che lo sforzo di pesca risultante da questo aumento non sia utilizzato nella pesca degli stock di piccoli pelagici nelle acque comunitarie o internazionali nell'Atlantico nord-orientale.

## ALLEGATO III

## Irlanda

Zona	Stock	Segmento		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo all'1.1.1997				Obiettivo al 31.12.2002			
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) x t (' 000)	kW x t (' 000)	GT (*)	kW	GT (*) x t (' 000)	kW x t (' 000)
Acque UE	Specie demersali e pelagiche	4G1	Polivalente (1)		DR: 5,8 % OF: 11,9 % Altri: 82,3 %	36 %	6,4 %	41 879	161 232	48 769	173 027			42 252	147 478		
Acque UE, acque di paesi terzi e acque internazionali	Specie pelagiche	4G2	Reti da traino pelagiche reti a circuizione (4)	Sgombro IV, VI, VIIbc VIIefghjk  Acque al largo dell'Africa nord-occidentale (2)	DR: 2 % OF: 19 % Altri: 79 %	30 %	6,3 %	20 254	38 893	22 308	33 473	6 001	7 405	36 363	47 873	5 623	6 939
	Pesce piatto e specie demersali	4G3	Sfogliare (3)	Merluzzo bianco Villa passera di mare e sogliola VIIefghjk	DR: 7,9 % OF: 27,6 % Altri: 64,5 %	36 %	12,8 %	1 130	5 129	1 156	6 113	330	1 786	1 156	6 113	287	1 557
TOTALE								63 263	205 254	72 234	212 613			79 771	201 464		

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Comprese le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, se applicabile.

L'ultimo e definitivo riesame degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4G1, 4G2 e 4G3, per tenere conto della rimisurazione della flotta, sarà completato entro la fine del 2004.

(1) Gli obiettivi del segmento polivalente all'1.1.1997 sono stati aumentati di 5 473 GT e di 28 447 kW per tenere conto della capacità di pescherecci precedentemente non registrati. Poiché dalla fine di giugno del 2003 solo 2.077 GT e 14 475 kW di tale incremento sono stati utilizzati, gli obiettivi per questo segmento al 31.12.2002 sono ridotti di 3 396 GT e 13 972 kW.

(2) Un aumento degli obiettivi in termini di capacità per questo segmento di 14 400 kW e 14 055 GT è stato accettato per tenere conto delle possibilità di pesca supplementari di piccoli pelagici nelle acque al largo dell'Africa nord-occidentale, a condizione che l'Irlanda adotti misure nazionali per garantire che lo sforzo di pesca risultante da questo aumento non sia utilizzato nella pesca degli stock di piccoli pelagici nelle acque comunitarie o internazionali nell'Atlantico nord-orientale.

(3) Nel quadro dei POP IV potranno essere trasferiti fino a 285 GT e 906 kW degli obiettivi del segmento polivalente agli obiettivi del segmento «sfogliare» per aggiornare i dati sui pescherecci esistenti in quel segmento.

(4) Gli obiettivi all'1.1.1997 sono stati aumentati di 4 434 kW, pari al 45 % del ritardo rispetto al POP III.



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2004

## che approva la prima fase del piano d'azione tecnica 2004 per il miglioramento delle statistiche agricole

[notificata con il numero C(2004) 1303]

(2004/366/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 96/411/CE la Commissione definisce ogni anno un piano d'azione tecnica per le statistiche agricole.
- (2) È essenziale migliorare le informazioni sui dati fisici dell'agricoltura europea, ottenere indicatori agro-ambientali dettagliati e creare sistemi d'informazione sullo sviluppo rurale per l'attuazione delle relative politiche comunitarie.
- (3) Conformemente alla decisione 96/411/CE la Comunità partecipa finanziariamente alle spese sostenute da ogni Stato membro per adeguare il sistema nazionale o per le attività preparatorie connesse a esigenze nuove o in aumento da svolgere nel quadro di un piano d'azione tecnica.
- (4) È opportuno consolidare talune azioni avviate nei piani d'azione precedenti e continuare quanto intrapreso.

(5) A causa dell'ampliamento nel corso del 2004 il piano d'azione per tale anno dovrà essere attuato in due fasi. È necessario adottare la prima fase del suddetto piano d'azione.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La prima fase del piano d'azione tecnica 2004 per il miglioramento delle statistiche agricole (TAPAS 2004 — fase 1), contenuta nell'allegato, è approvata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1919/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 29.10.2002, pag. 5).

## ALLEGATO

**Prima fase del piano d'azione tecnica 2004 per il miglioramento delle statistiche agricole (TAPAS 2004–Fase 1)**

Le attività previste dalla prima fase del piano d'azione tecnica per il miglioramento delle statistiche agricole (TAPAS) nel 2004 hanno l'obiettivo di sviluppare o migliorare le statistiche nei settori seguenti:

- i) dati fisici dell'agricoltura europea;
- ii) indicatori agro-ambientali, incluso l'impiego di pesticidi;
- iii) sviluppo rurale.

La Commissione partecipa finanziariamente ai progetti elaborati nel quadro di tali attività. Il contributo destinato ad ogni Stato membro non eccede gli importi di cui alla tabella A.

Le attività presentate dagli Stati membri riguardano:

**1) I dati fisici dell'agricoltura europea**

Quest'attività rientra nel proseguimento delle attività già svolte negli anni precedenti ed intende migliorare le informazioni statistiche in materia di superfici, produzioni e impieghi delle produzioni vegetali, in particolare di frutta e ortaggi, bestiame, produzioni e impieghi dei prodotti animali, in particolare della produzione lattiera.

**2) Gli indicatori agro-ambientali e l'impiego di pesticidi**

La Commissione intende promuovere progetti che consentono di sviluppare gli indicatori agro-ambientali menzionati nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio <sup>(1)</sup> intitolata «Informazioni statistiche necessarie all'elaborazione di indicatori intesi a monitorare l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune» e definiti prioritari. Si tratta in particolare degli indicatori sul consumo di pesticidi, sui residui di pesticidi nei prodotti agricoli, sull'applicazione di fertilizzanti, sull'intensità del consumo idrico, sul consumo energetico, sulla produzione di energia rinnovabile ad uso agricolo.

**3) Sviluppo rurale**

Quest'ambito di sviluppo delle statistiche agricole riguarda, da un lato, maggiore dettaglio in termini di suddivisione territoriale delle informazioni abitualmente rilevate a livello nazionale, ma anche l'istituzione di criteri atti a definire a fini operativi il carattere rurale di un territorio. Le statistiche da elaborare riguardano informazioni su una tematica molto ampia e varia: i redditi agricoli ed extra-agricoli dell'azienda e delle famiglie, la quantificazione e la caratterizzazione delle attività complementari all'attività agricola, ovvero i servizi che gli agricoltori forniscono alla collettività. La ricerca di fonti atte a fornire questo tipo d'informazioni e lo studio degli adeguamenti delle operazioni statistiche attuali sono alcune delle attività da svolgere.

<sup>(1)</sup> COM(2001) 144.

## PIANO D'AZIONE TECNICA 2004, FASE 1

## Importi massimi della partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute

Ripartizione per Stato membro

(in migliaia di EUR)

PAESE	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	OS	P	FIN	S	UK	TOTALE
Dati fisici		25,000			73,729								108,25			206,979
Indicatori agro-ambientali (incluso l'impiego di pesticidi)	55,000	21,000	115,000					30,000							23,400	244,400
Sviluppo rurale	20,000				24,000					50,000				43,000		137,000
TOTALE	75,000	46,000	115,000		97,729			30,000		50,000			108,25	43,000	23,400	588,379

**SCHEDA FINANZIARIA****1. Programma/progetto**

Prima fase del piano d'azione tecnica 2004 per il miglioramento delle statistiche agricole.

**2. Linea di bilancio**

B2-5 1 3 Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole.

**3. Base giuridica**

Decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996 relativa al miglioramento delle statistiche agricole comunitarie, modificata da ultimo dalla decisione n. 1919/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

**4. Descrizione delle attività**

Le attività oggetto del piano d'azione tecnica per il miglioramento delle statistiche agricole (TAPAS) del 2004 riguardano il proseguimento di talune azioni avviate durante i piani d'azione precedenti ed il cui obiettivo specifico consiste nell'estensione e nella convalida dei metodi sperimentati in precedenza nonché l'attuazione di nuove azioni al fine di fornire statistiche migliori nei settori seguenti:

- i) dati fisici dell'agricoltura europea;
- ii) indicatori agro-ambientali e impiego di pesticidi;
- iii) sviluppo rurale.

**5. Classificazione delle spese**

SNO (spese non obbligatorie)

SD (stanziamenti dissociati).

**6. Natura delle spese**

Sovvenzioni.

**7. Metodo di calcolo**

Gli stanziamenti d'impegno (SI) sono calcolati sulla base delle proposte di azione presentate dagli SM, entro il limite stabilito dall'articolo 6 della decisione 96/411/CE modificata da ultimo dalla decisione n. 1919/2002/CE.

Gli stanziamenti di pagamento (SP) sono calcolati a partire dal diritto ad un anticipo del 30 % stabilito anch'esso dal suddetto articolo e dalle previsioni di realizzazione delle azioni elaborate in base alle esperienze del passato.

**8. Scadenario**

(in migliaia di EUR)

	2004	2005	2006
Stanziamenti d'impegno	588,4		
Stanziamenti di pagamento	176,5	205,95	205,95

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2004

**che modifica la decisione 95/30/CE per stabilire le condizioni d'importazione dal Marocco di molluschi bivalvi della specie *Acanthocardia tuberculatum* raccolti e trasformati conformemente alla decisione 96/77/CE**

[notificata con il numero C(2004) 1386]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 95/30/CE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Marocco.
- (2) Studi scientifici sui molluschi bivalvi della specie *Acanthocardia tuberculatum*, raccolti in zone di produzione con un elevato tenore di tossine paralizzanti PSP («Paralytic Shellfish Poison»), hanno mostrato che, ove il livello iniziale di contaminazione non superi i 300 g per 100 g di polpa, un adeguato trattamento termico può ridurre il tasso di PSP a valori non rilevabili.
- (3) Sulla base di questi studi, la Commissione ha adottato la decisione 96/77/CE, del 18 gennaio 1996, che stabilisce le condizioni per la raccolta e la trasformazione di taluni molluschi bivalvi provenienti da zone in cui il livello di tossine paralizzanti supera il limite stabilito dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) Nel rispetto di determinate condizioni, la decisione 96/77/CE autorizza la Spagna a raccogliere i molluschi bivalvi della specie *Acanthocardia tuberculatum* in zone in cui il tenore di tossina PSP nelle parti commestibili di tali molluschi risulta superiore a 80 g per 100 g ma inferiore a 300 g per 100 g. Detti molluschi possono essere destinati al consumo umano se, successivamente alla trasformazione, sono stati sottoposti ad un'analisi effettuata su ciascuna spedizione volta a verificare che il tenore di tossina PSP non sia rilevabile con il metodo di analisi biologico.
- (5) Anche in Marocco sono presenti molluschi bivalvi della specie *Acanthocardia tuberculatum* con un tenore di PSP nelle parti commestibili superiore a 80 g per 100 g ma inferiore a 300 g per 100 g.

- (6) Il Marocco ha fornito le garanzie che ai molluschi bivalvi della specie *Acanthocardia tuberculatum* vengono applicate le condizioni di cui alla decisione 96/77/CE.
- (7) È opportuno autorizzare le importazioni dal Marocco di molluschi bivalvi trasformati e inscatolati appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*, raccolti e trasformati conformemente alle norme sanitarie di cui alla direttiva 91/493/CEE nonché conformemente alle condizioni di raccolta e trasformazione di cui alla decisione 96/77/CE.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 95/30/CE.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La decisione 95/30/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, viene aggiunto il seguente paragrafo 4:
  - «4) i molluschi bivalvi trasformati e inscatolati appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum* devono essere scortati:
    - a) da un attestato sanitario aggiuntivo conforme al modello di cui all'allegato A; nonché
    - b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che il tenore di tossina PSP dei molluschi non è rilevabile con il metodo di analisi biologico.»
- 2) All'allegato A, viene aggiunto il testo di cui all'allegato della presente decisione.

## Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 24 aprile 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 42 del 24.2.1995, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/581/CE (GU L 237 del 28.8.1997, pag. 26).

<sup>(3)</sup> GU L 15 del 20.1.1996, pag. 46.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ATTESTATO SANITARIO AGGIUNTIVO

**relativo ai molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum* e destinati all'esportazione dal Marocco verso la Comunità europea**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, attesta che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*, scortati dal certificato sanitario n. di riferimento: .....

1. Sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, monitorate e autorizzate dalla Direction de l'Élevage, Ministère de l'Agriculture (DEMA) ai fini della decisione 2004/367/CE, e nelle quali il tenore di tossina PSP nelle parti commestibili di tali molluschi risulta inferiore a 300 µg per 100 g.
2. Sono stati trasportati in contenitori o veicoli sigillati dal DEMA, direttamente presso lo stabilimento

.....

.....  
(denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dal DEMA per la trasformazione dei molluschi)

3. Durante il trasporto verso lo stabilimento di cui sopra erano scortati da un documento rilasciato dal DEMA che ne autorizza il trasporto ed attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona d'origine e lo stabilimento di destinazione.
4. Sono stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato della decisione 96/77/CE.
5. Non presentano un tenore di PSP rilevabile con il metodo di analisi biologico, come dimostrato dall'allegato resoconto analitico/dagli allegati resoconti analitici dell'esame cui è stata sottoposta ogni partita della spedizione di cui al presente attestato.

Il sottoscritto certifica che il DEMA ha verificato che le procedure di autocontrollo attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere al corrente delle disposizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che l'allegato resoconto analitico corrisponde/gli allegati resoconti analitici corrispondono all'esame effettuato sui prodotti a trasformazione avvenuta.

Fatto a ....., il .....

(luogo)

(data)



.....  
Firma dell'ispettore ufficiale (1)  
(Nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.»



## AVVISO AI LETTORI

### LA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IN 20 LINGUE

Il **1° maggio 2004**, con l'adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), l'edizione su carta della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, sarà pubblicata nelle 20 lingue ufficiali dell'Unione europea.

La striscia colorata di copertina sarà eliminata e le differenti versioni linguistiche saranno indicate con i codici ISO: spagnolo (ES), ceco (CS), danese (DA), tedesco (DE), estone (ET), greco (EL), inglese (EN), francese (FR), italiano (IT), lettone (LV), lituano (LT), ungherese (HU), maltese (MT), olandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT), slovacco (SK), sloveno (SL), finlandese (FI), svedese (SV).

Il CD-ROM della Gazzetta ufficiale, serie L e C, sarà ugualmente disponibile in 20 lingue, a partire dall'edizione di maggio 2004.

### L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE NELLE 9 NUOVE LINGUE

L'acquis communautaire è in preparazione. Sarà disponibile:

— su supporto cartaceo, come abbonamento. I volumi saranno inviati agli abbonati non appena pubblicati. Il prezzo è di 2 000 EUR.

Unicamente a partire dal momento in cui la serie sarà completamente pubblicata, ciascun volume potrà essere acquistato individualmente,

— in formato CD-ROM, da quando la pubblicazione su carta sarà completa e disponibile. Il prezzo del CD-ROM è di 1 000 EUR,

— nel sito EUR-Lex.

Il primo volume dell'acquis communautaire, su un totale di più di 200 volumi della collezione completa (il numero esatto non è stato ancora confermato) è ora disponibile in 7 nuove versioni linguistiche (il maltese e l'estone seguiranno quanto prima).

Per informazioni più dettagliate, vi preghiamo di contattare i nostri uffici vendita (modalità indicate in quarta pagina di copertina).